

## 1. Definizioni

Per "Contratto" si intende, in ordine di prevalenza: (i) la conferma d'ordine del Fornitore, (ii) l'offerta del Fornitore, (iii) le presenti CGF, (iv) i documenti richiamati nell'offerta del Fornitore, (v) l'ordine di acquisto dell'Acquirente, come accettato per iscritto dal Fornitore (con esclusione delle condizioni standard dell'Acquirente).

Per "PO" si intende l'ordine di acquisto dell'Acquirente come confermato dal Fornitore.

Per "Fornitura" si intendono i beni e/o i servizi concordati da consegnare e/o da eseguire, come definiti nel Contratto.

I termini "Acquirente" e "Fornitore" indicano le parti contraenti.

## 2. In Generale

Il Contratto costituisce l'intero accordo e la completa intesa tra le parti contraenti e sostituisce ogni precedente dichiarazione, intesa o accordo, orale o scritto. Le condizioni dell'Acquirente non si applicano e sono espressamente rifiutate, anche qualora siano richiamate nell'ordine di acquisto (PO). Il Contratto diventa vincolante al momento dell'accettazione da parte del Fornitore.

## 3. Consegna, Rischio e Proprietà

3.1 Il Fornitore compirà ragionevole sforzo commerciale per rispettare le date di consegna. Il mancato rispetto di una data di consegna concordata e vincolante superiore a 14 giorni, per cause imputabili al Fornitore, darà diritto all'Acquirente di richiedere penali nella misura indicata nell'offerta del Fornitore o, qualora l'offerta del Fornitore non preveda penali, nell'ordine di acquisto/servizio emesso dall'Acquirente e accettato per iscritto dal Fornitore. Le penali costituiscono l'unico rimedio del Acquirente per il ritardo e sono limitate esclusivamente alla porzione della fornitura consegnata in ritardo.

3.2 L'Acquirente rimborserà al Fornitore i costi connessi a ritardi non imputabili al Fornitore.

3.3 Gli obblighi di consegna e il trasferimento del rischio sono disciplinati dagli Incoterms® (ICC 2020) concordati e indicati nel PO, oppure, in mancanza di indicazione, secondo il termine FCA stabilimento del Fornitore.

3.4 La proprietà della Fornitura si trasferisce all'Acquirente a seguito del pagamento integrale del prezzo.

## 4. Prezzo e Pagamento

4.1 Il prezzo contrattuale non include dazi, IVA, ritenute alla fonte né oneri analoghi.

4.2 Le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data di ricezione, in conformità al calendario di

pagamento indicato nell'offerta del Fornitore. Il ritardo nel pagamento dà diritto al Fornitore a richiedere interessi di mora (pari al maggiore tra il 6% annuo e il tasso legale applicabile) e il recupero dei costi di sospensione, inclusi i costi e le spese legali sostenuti. In tal caso, il Fornitore non sarà considerato inadempiente e le date di consegna potranno essere prorogate a discrezione del Fornitore. Il mancato pagamento protratto per sei mesi attribuisce al Fornitore il diritto di considerare il Contratto risolto dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 10 (Cancellazione).

4.3 L'Acquirente non potrà effettuare compensazioni.

## 5. Modifiche

Le modifiche sono valide esclusivamente se concordate in scritto nel ordine di modifica. Eventuali adeguamenti della Fornitura, del prezzo e/o dei termini di consegna dovranno essere concordati prima della loro attuazione.

## 6. Garanzia

6.1 Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a quanto previsto nel Contratto ed è esente da difetti di lavorazione, materiali e progettazione del Fornitore.

6.2 La garanzia sui beni forniti scade al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- (a) 12 mesi della messa in servizio della parte rilevante della Fornitura; oppure
- (b) 18 mesi dalla consegna della Fornitura.

La Fornitura di servizi è garantita per 180 giorni dal completamento dei servizi ("Periodo di Garanzia"). Il Periodo di Garanzia copre difetti o non conformità apparenti e latenti dei servizi forniti.

6.3 Qualora le garanzie del Fornitore risultino violate durante il Periodo di Garanzia, l'Acquirente dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore immediatamente. Entro sette (7) giorni, o entro un termine ragionevolmente più lungo se necessario, il Fornitore avvierà l'analisi del reclamo e, qualora la violazione della garanzia sia confermata, provvederà, a propria ragionevole discrezione, a riparare, modificare, sostituire o rieseguire la parte difettosa della Fornitura o dei servizi forniti. L'Acquirente renderà la Fornitura disponibile per la correzione presso un idoneo sito onshore, in condizioni di sicurezza e non pericolose. Il Fornitore sarà responsabile esclusivamente dei propri costi derivanti da tali azioni correttive e non risponderà di costi di accesso, trasporto offshore, smontaggio, rimozione, decontaminazione o reinstallazione.

## Condizioni generali di fornitura (CGV) di SULZER

6.4 Qualsiasi parte della Fornitura riparata, modificata, sostituita o rieseguita sarà nuovamente garantita per 6 mesi dalla conclusione di tali attività, ovvero fino alla scadenza del Periodo di Garanzia di cui all'articolo 6.2, se successiva (con un'estensione massima di 6 mesi oltre il Periodo di Garanzia originario).

6.5 Le garanzie escludono i difetti non imputabili al Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo: uso improprio, installazione non corretta, modifiche o riparazioni non autorizzate, difetti latenti o di progettazione preesistenti nelle apparecchiature dell'Acquirente, scelte progettuali dell'Acquirente, normale usura, erosione o corrosione, stoccaggio improprio; prodotti di servizio non idonei, materiali di ricambio o fondazioni; condizioni operative più gravose rispetto a quelle specificate. Gli obblighi di garanzia del Fornitore saranno sospesi durante qualsiasi periodo di mancato pagamento da parte dell'Acquirente e decadranno qualora, in presenza di un difetto, l'Acquirente non adotti immediatamente misure adeguate per limitare o mitigare l'entità del danno e non notifichi al Fornitore come previsto nel presente articolo.

6.6 La correzione delle non conformità o dei difetti ai sensi del presente articolo costituisce la responsabilità complessiva ed esclusiva del Fornitore nei confronti dell'Acquirente in relazione alla Fornitura, sia per responsabilità contrattuale, extracontrattuale (inclusa negligenza) o altro titolo giuridico.

TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ASSICURAZIONI, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, ESPRESSE, STATUTARIE O IMPLICITE, SONO ESCLUSE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

### **7. Limitazione di Responsabilità**

7.1 NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL FORNITORE NON È RESPONSABILE PER PERDITE DI PROFITTO, RICAVI, CONTRATTI, PRODUZIONE, PRODOTTI, UTILIZZO, OPPORTUNITÀ, DANNI DA RITARDO O PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI, DERIVANTI DA QUALSIASI TITOLO GIURIDICO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) O IN CONNESSIONE CON IL CONTRATTO, SIA CHE TALI DANNI FOSSERO PREVEDIBILI O MENO.

7.2 NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL FORNITORE NON POTRÀ ECCEDERE IN MASSIMO IL 100% DEL PREZZO CONTRATTUALE, INDEPENDENTEMENTE DAL TITOLO GIURIDICO INVOCATO.

7.3 LA PRESENTE LIMITAZIONE NON SI APPLICA ALLA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI DERIVANTI DA NEGLIGENZA DEL FORNITORE, DOLO O COLPA GRAVE.

### **8. Proprietà Intellettuale**

Tutti i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore utilizzati o sviluppati nell'ambito del Contratto restano di proprietà del Fornitore. Salvo il caso di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 9 o 10, a seguito del pagamento integrale del prezzo contrattuale l'Acquirente riceve una licenza non esclusiva e non trasferibile, esclusivamente per l'uso, la manutenzione e la riparazione della Fornitura, con esclusione di qualsiasi riproduzione o creazione di opere derivate. La documentazione relativa ai servizi di ingegneria potrà essere utilizzata esclusivamente per l'approvvigionamento di apparecchiature dal Fornitore. Il materiale protetto da diritto d'autore di ciascuna Parte non potrà essere copiato dall'altra Parte, salvo che per archiviazione o sostituzione di copie difettose.

### **9. Risoluzione per Giusta Causa**

9.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto per giusta causa qualora l'altra Parte diventi insolvente, effettui una cessione a beneficio dei creditori, sia soggetta alla nomina di un curatore o amministratore, richieda protezione ai sensi delle leggi fallimentari o di insolvenza, o non adempia ai pagamenti dovuti ai sensi del Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

9.2 Salvo il caso di rimedi esclusivi, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento del Fornitore previa comunicazione scritta che ne specifichi la natura. La risoluzione sarà consentita solo qualora il Fornitore non:

- (i) avvii e persegua diligentemente azioni correttive; oppure
- (ii) fornisca prova che non si è verificata alcuna violazione.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Acquirente dovrà corrispondere il prezzo della Fornitura completata o della parte di essa.

### **10. Cancellazione**

L'Acquirente può recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta. Si applicherà una penale di recesso, determinata in base al programma di cancellazione eventualmente incluso nel Contratto oppure pari al prezzo contrattuale al netto dei risparmi di costo effettivi del Fornitore, ma in ogni caso non inferiore al 25% del prezzo contrattuale, quale equa e preventiva stima dei costi minimi e

## Condizioni generali di fornitura (CGV) di SULZER

delle perdite del Fornitore derivanti dalla cancellazione.

### **11. Riservatezza**

Ciascuna Parte utilizzerà le informazioni riservate dell'altra Parte esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e le proteggerà da divulgazioni non autorizzate. Sono esclusi le informazioni di pubblico dominio, le divulgazioni lecite da parte di terzi, lo sviluppo indipendente e le divulgazioni imposte dalle autorità o dei tribunali.

### **12. Assicurazione**

Ciascuna Parte manterrà adeguate coperture assicurative commisurate ai propri obblighi e responsabilità ai sensi del Contratto e come richiesto dalla legge applicabile.

### **13. Conformità alle Leggi e Controlli all'Esportazione**

Ciascuna Parte rispetterà tutte le leggi applicabili, incluse quelle in materia di anticorruzione, evasione fiscale, materiali da conflitto, concorrenza, protezione dei dati, lavoro forzato e minorile, salute e sicurezza, controlli all'esportazione e normativa del lavoro.

L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, verso la Federazione Russa o per l'utilizzo nella Federazione Russa alcuna Fornitura. L'Acquirente si impegna a compiere i migliori sforzi affinché la propria catena di fornitura a valle sia vincolata e conforme a un obbligo equivalente e istituirà e

manterrà un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare eventuali violazioni.

### **14. Forza Maggiore**

Il Fornitore non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti causati da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo. Gli obblighi saranno sospesi per la durata dell'evento e le date di consegna saranno adeguate di conseguenza. Qualora l'evento perduri per oltre 6 mesi, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con 15 giorni di preavviso; l'Acquirente compenserà il Fornitore per tutta la Fornitura eseguita fino alla data di risoluzione.

### **15. Legge Applicabile e Foro Competente**

Il Contratto è disciplinato dalla legge del domicilio del Fornitore. Le controversie non risolte entro 60 giorni saranno devolute in via esclusiva ai tribunali del domicilio del Fornitore.

### **16. Disposizioni Varie**

16.1 Nessuna Parte potrà cedere il Contratto (ad eccezione del diritto del Fornitore al pagamento) senza il consenso scritto dell'altra Parte. La mancata applicazione di un diritto non costituisce rinuncia. Qualora una disposizione sia invalida, le restanti rimarranno efficaci e saranno sostituite da una clausola valida che rispecchi l'intento originario.

16.2 Qualora una disposizione del presente Contratto sia o diventi illegale o inapplicabile, le restanti disposizioni e procedure non ne saranno pregiudicate..